



CITTA' DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO**

CC 23/2020
All. 1

3/12



INDICE

Articolo 1	Oggetto e destinazione del gettito
Articolo 2	Presupposto dell'imposta
Articolo 3	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Articolo 4	Esenzioni
Articolo 5	Misura dell'imposta
Articolo 6	Obblighi di dichiarazione
Articolo 7	Versamenti
Articolo 8	Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 9	Sanzioni amministrative
Articolo 10	Riscossione coattiva
Articolo 11	Rimborsi
Articolo 12	Tavolo del Turismo
Articolo 13	Pubblicazione
Articolo 14	Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15	Contenzioso
Articolo 16	Entrata in vigore



Art.1

Oggetto e destinazione del gettito

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Ginosa, ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo n. 23 del 14.2.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive di cui al successivo art. 2 commi 1 e 2.
4. Il gettito riveniente dell'applicazione dell'imposta, identificato in uno specifico capitolo delle entrate, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, pubblici locali, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, anche all'area aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Ginosa.
2. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale e tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
3. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi da comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1, dell'art. 4 del Decreto Legge n 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.



Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive o negli immobili di cui all'articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è responsabile:
 - a. del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
 - b. della presentazione della dichiarazione annuale;
 - c. degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo ai soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui al presente articolo, di registrarsi al portale telematico messo a disposizione dal Comune di Ginosa.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Ginosa;
 - b. minori entro il dodicesimo anno di età;
 - c. coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - d. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e. entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - f. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;



- g. i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale per emergenze ambientali;
- h. gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- i. le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa Italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- j. il titolare e il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

L'esenzione di cui ai punti d) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3, di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture e gli immobili di cui all'art. 2, l'imposta è applicata ai primi sette pernottamenti consecutivi per ogni soggiorno effettuato.
4. Alle strutture e gli immobili di cui all'art. 2 si applicano le seguenti riduzioni d'imposta tra loro cumulabili:
 - a. Riduzione del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione. A tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il primo di aprile e il 30 di ottobre.



5. Il calcolo dell'imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando successivamente ciascuna percentuale di riduzione (esempio: imposta base = 100; applicazione riduzione 20% e riduzione 50%; imposta da versare = 40).

Art. 6

Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3 dichiara al Comune di Ginosa, entro le 48 ore successive all'arrivo degli ospiti il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti presenti nella struttura.
2. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante: procedura informatica fornita dall'Amministrazione Comunale alle strutture operanti sul territorio.
3. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3 è altresì responsabile della presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'art. 3 comma 2 del presente regolamento. La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

Art. 7

Versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3 ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Ginosa nella misura corrispondente alla classificazione della struttura, delle esenzioni e riduzioni, anche mediante affissione in appositi spazi di cartelli informativi.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3 presso cui hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, al successivo versamento al Comune di Ginosa e alla registrazione del versamento sul portale telematico messo a disposizione dal Comune di Ginosa.



3. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3 effettua il versamento al Comune di Ginosa delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
 - a. Su conto corrente postale n. **12197745** intestato al Comune di Ginosa;
 - b. Mediante pagamento tramite il sistema bancario al seguente IBAN: **IT66C 01030 78880 000004100126**;
Indicare nella motivazione la causale: "Imposta di soggiorno periodo dal al....."
 - c. Altre forme di versamento che saranno eventualmente attivate dall'Amministrazione comunale anche con mezzi telematici.
4. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3, deve comunicare immediatamente tale rifiuto all'Ufficio Tributi compilando apposita dichiarazione presente sulla piattaforma web a disposizione delle strutture.

Art. 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a. Effettuare controlli presso le strutture o gli immobili di cui all'art. 2 comma 3 a mezzo di personale dell'Ufficio Tributi al fine di verificare le presenze dichiarate con quelle effettive e/o denunciate dall'autorità di Ordine Pubblico;
 - b. Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive o degli immobili di cui all'art. 2 comma 3, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c. Inviare ai gestori delle strutture ricettive o degli immobili di cui all'art. 2 comma 3 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.



Art. 9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 commi 1 e 2 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 3 comma 2 e art. 6 comma 3 del presente regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, comma 1-ter, così come modificato dall'art. 180 del D.L. 34/2020.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689.
5. Per la mancata indicazione del documento fiscale dell'imposta di soggiorno assolta e/o per la mancata comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8, verrà applicata una sanzione pari a quella prevista al comma 3 del presente articolo. La sanzione di cui al presente comma verrà applicata per ogni singolo evento di violazione agli adempimenti previsti a carico del soggetto responsabile.

10/12

CC 83/1010

ACCIA



Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall' Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente dal Comune o dal Concessionario del servizio di riscossione tributi.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto con provvedimento del funzionario responsabile del Comune di Ginosa, entro 180 (centoottanta) giorni dal ricevimento della relativa istanza.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, nel corso del medesimo esercizio finanziario, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Ginosa almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

Art. 12

Tavolo del Turismo

1. E' istituito un tavolo del turismo presieduto dal Sindaco o suo delegato ed è composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da effettuarsi nell'anno successivo.
3. Per l'anno 2020 il Tavolo del Turismo verrà istituito entro il 31 dicembre del corrente anno con deliberazione di Giunta Comunale.

cc 22/10/20
ALLA

11/12



Art. 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell' art. 52 c.2 d.lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l' imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
2. L'amministrazione Comunale sta in giudizio mediante il funzionario responsabile del presente regolamento.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento ed in particolare il regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13 maggio 2013 e ss. mm. ii..

12/12

CC 23/2020
MLA